
 Appuntati

CODICI

Codice Civile - 16/03/1942, n.262
Gazzetta Ufficiale: 04/04/1942, n.79
Vigente

EPIGRAFE

Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (1).

(1) *Il r.d. 16 marzo 1942, n. 262 è stato pubblicato nella G.U. del 4 aprile 1942, nn. 79 e 79-bis.*

LIBRO SESTO

Della tutela dei diritti

TITOLO IV

Della tutela giurisdizionale dei diritti

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 2907

Attività giurisdizionale. [392, 393 c.p.]

[I]. Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte [99 c.p.c.] e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero [23, 48, 50, 58, 62, 67, 85, 102, 117, 119, 125, 264, 307, 321, 336, 410, 417, 418, 429, 2098, 2409, 2487] o d'ufficio.

[II]. La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite [409 ss. c.p.c.] (1).

(1) *Comma inoperante in conseguenza dello scioglimento delle associazioni professionali obbligatorie operato dal d.lg. lt. 23 novembre 1944, n. 369.*

CODICI

Codice Civile - 16/03/1942, n.262
Gazzetta Ufficiale: 04/04/1942, n.79
Vigente

EPIGRAFE

Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (1).

(1) *Il r.d. 16 marzo 1942, n. 262 è stato pubblicato nella G.U. del 4 aprile 1942, nn. 79 e 79-bis.*

LIBRO SESTO

Della tutela dei diritti

TITOLO IV

Della tutela giurisdizionale dei diritti

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 2908

Effetti costitutivi delle sentenze.

[1]. Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [117, 119, 120, 122, 123, 151, 193, 265, 266, 624, 648, 793, 801-804, 874, 875, 951, 971, 972, 1032, 1425, 1447, 1453, 2643^{n. 14}, 2932].

CODICI

Codice Civile - 16/03/1942, n.262

Gazzetta Ufficiale: 04/04/1942, n.79

Vigente

EPIGRAFE

Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (1).

(1) *Il r.d. 16 marzo 1942, n. 262 è stato pubblicato nella G.U. del 4 aprile 1942, nn. 79 e 79-bis.*

LIBRO SESTO

Della tutela dei diritti

TITOLO IV

Della tutela giurisdizionale dei diritti

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 2909

Cosa giudicata.

[1]. L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [1306; 324 c.p.c.].